

**Per l'Affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale in servizio presso il parco dell'Etna da aggiudicare con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso**

**Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Ente Parco dell'Etna intende procedere, a seguito di procedura aperta all'affidamento del servizio di medico competente che sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso per la sorveglianza sanitaria come previsto dal D.Lgs. 81/08, artt. 25, 29, e 41 al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi e di tutela per la salute e sicurezza del personale in servizio presso i seguenti uffici:

1. Ente Parco dell'Etna- Via del Convento n. 45 – Nicolosi

**Art. 2 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO-**

Le caratteristiche del rapporto che verrà instaurato con l'aggiudicatario della gara sono le seguenti:

1. appalto pubblico di servizio della durata di 36 mesi dalla registrazione del Contratto. Le prestazioni ed attività concretamente dovute sono indicate al comma seguente. Nell'arco dei 36 mesi devono essere effettuati controlli di idoneità alla mansione specifica (come da Protocollo Sanitario) a distanza non inferiore di 12 mesi uno dall'altro;
2. la somma a base d'asta per tutta la durata dell'incarico, è fissata in € 4.200,00 (Euro QUATTROMILADUCENTO/00) oltre IVA se dovuta, onnicomprensiva di spese per le visite periodiche, , e oneri annuali per tutte le ulteriori prestazioni ed obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da concordare con il Datore di Lavoro e con il R.S.P.P. (sopralluoghi, riunioni periodiche, attività di valutazione dei rischi, etc...);

**Art. 3 COMPITI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 il medico incaricato:

- A. collabora con il Datore di Lavoro e con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione alla redazione del D.V.R., e, ove necessario, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e di informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- B. effettua la sorveglianza sanitaria (art. 41 del D.Lgs. 81/08) mediante cicli di visite mediche con un intervallo temporale non inferiore ai 12 mesi l'una dall'altra, attraverso protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici e considerando che il personale dipendente da sottoporre a visita, è pari a N. 39
- C. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella é conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso un luogo di "custodia" concordato al momento della nomina del medico competente;
- D. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- E. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal

D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- F. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, e, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- G. informa ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria;
- H. in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- I. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel D.V.R..

#### **Art. 6 NOMINA DEL VINCITORE, INSTAURAZIONE E CONTENUTO DEL RAPPORTO**

In caso di revoca dell'incarico e/o rinuncia del vincitore, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che si trova in posizione immediatamente successiva in graduatoria e alle stesse condizioni dell'aggiudicazione originaria.

La registrazione del Contratto segnerà l'inizio del rapporto e avrà una durata di 36 mesi, salvo recesso e/o risoluzione dello stesso.

Le prestazioni dovute dal contraente per come dettagliate agli artt. 2 punto a) e 3, dovranno svolgersi nel periodo complessivo dei 36 mesi di durata dell'incarico, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n° 81/2008. Le visite andranno fissate con un preavviso agli interessati non inferiore a 7 giorni.


L'aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta purché questa rispetti i requisiti richiesti per la partecipazione.

#### **Art. 7 CORRISPETTIVI, PENALITÀ**

Il corrispettivo dell'importo di aggiudicazione sarà pagato secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'art 2 "**Caratteristiche del Rapporto**" di questo Capitolato Speciale e dietro presentazione di regolari fatture elettroniche da produrre successivamente alla prestazione del servizio, con indicazione dei costi unitari per singola prestazione, che saranno determinati a seguito del ribasso d'asta, e per il numero delle visite e degli esami effettivamente svolti. Fermo restando quanto finora stabilito, all'esecuzione del contratto si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le disposizioni generali del codice civile in materia di appalto e quant'altro previsto in maniera specifica dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, in particolar modo in tema di risoluzione per inadempimento e/o recesso di una delle parti:

In caso di mancato espletamento di uno o più cicli di visite nelle date opportunamente concordate dalle parti ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n° 81/2008, il contraente è tenuto al pagamento di una penale, per ognuno dei cicli eventualmente non espletati puntualmente, pari al 5% del prezzo di aggiudicazione a favore dell'Amministrazione, salvo che il mancato adempimento non sia dipeso da causa non imputabile al medesimo.

IL DIRETTORE REGGENTE  
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi



PER ACCETTAZIONE  
La ditta partecipante